



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COLLINO, GASPARRI, AMATO, CARRARA, CONTINI,
DE GREGORIO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, RAMPONI,
SCARABOSIO e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2008

Disposizioni a favore del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia esposto all'amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad evitare una intollerabile sperequazione cui, ancora oggi, è soggetto in particolare il personale delle Forze armate. L'asbestosi è una malattia per lungo tempo pienamente riconosciuta ai soli minatori che hanno lavorato per lunghi periodi nel settore estrattivo dell'asbesto, comunemente conosciuto con il nome di amianto. La legislazione vigente, legge 27 marzo 1992, n. 257, recante disposizioni in materia di cessazione dall'impiego dell'amianto, ma, soprattutto, il disposto dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, riconosce benefici previdenziali a tutti i lavoratori che sono stati esposti all'amianto; tutti ad eccezione dei militari, che ancora oggi vengono messi da parte e discriminati come da ultimo ci ha dimostrato amaramente la legge finanziaria per il 2008.

È ormai assodato, invece, che numerosi militari, in particolare quelli della Marina, al pari di alcune categorie dei lavoratori cui sopra si accennava, sono stati esposti per motivi di servizio al rischio amianto. A questo riconoscimento si è pervenuti dall'analisi di due dati fondamentali. Il primo è dato dalle ingenti quantità di amianto con cui sono state costruite le unità navali della Marina militare, almeno sino agli anni Novanta; navi peraltro ancora oggi in armamento. Dato, questo, incontrovertibile, tanto che gli uffici tecnici centrali della Marina militare ormai da tredici anni sono impegnati a smaltire ingenti quantità di amianto e, a tutt'oggi, hanno ancora in programma ulteriori smaltimenti della sostanza nociva per oltre 10 milioni di euro. Come si può ben intuire, l'amianto sulle navi militari,

pur presentandosi teoricamente compatto ed inertizzato, allo stato dei fatti, invece, a causa delle sollecitazioni meccaniche che uno scafo sopporta in navigazione, pone tutti i rischi di un siffatto materiale ridotto allo stato friabile. Il secondo dato - purtroppo il più triste - è confermato dalle numerose vittime ed invalidi per malattie asbesto correlate che si contano tra il personale militare della Marina. Numerosi sono i casi di mesotelioma pleurico, malattia mortale di cui l'amianto è oggi riconosciuto, di fatto, unica causa. Ma numerose sono anche le altre patologie polmonari anormalmente riscontrate tra il personale della Marina militare, e per le quali l'amianto se non l'unica è comunque la principale causa. Infine, va considerato con particolare attenzione il caso dei marinai congedati. Ed infatti, uno degli aspetti più amari della vicenda che coinvolge i nostri militari è sicuramente quello del personale in quiescenza che, anche a distanza di anni dalla cessazione dal servizio, si ammala di patologie asbesto-correlate e che ad oggi si trova ad essere escluso dal riconoscimento di un idoneo indennizzo, in quanto non viene considerato in alcun modo il fatto, peraltro ampiamente dimostrato, che le fibre di amianto, presenti nei polmoni, si possono attivare in un arco temporale di venticinque-trentacinque anni dalla loro inalazione.

Con il presente disegno di legge si intende quindi riconoscere ai militari, e per attrazione anche alle Forze di polizia, piena e pari dignità con tutti i lavoratori al fine di garantire, in maniera compiuta, il personale militare che è esposto o è stato esposto all'amianto e le loro famiglie. Questo meritorio obiettivo deve raggiungersi in primo luogo estendendo a questi soggetti i benefici e le

agevolazioni di natura previdenziale ad oggi riconosciute soltanto ai lavoratori del settore privato. Deve poi proseguirsi prendendo in considerazione alcune specificità proprie della loro attività di servizio, come ad esempio il periodo di esposizione alla sostanza nociva, che per i lavoratori dell'industria è di dieci anni, ma che per il personale imbarcato sulle navi militari e, quindi, esposto a rischio ventiquattro

ore su ventiquattro, dovrà essere per equità ridotto a tre anni. Altresì è opportuno che la certificazione di esposizione all'amianto debba essere rilasciata dalle competenti strutture delle Forze armate medesime; ciò a motivo del fatto che gli attuali enti preposti alla certificazione spesso hanno difficoltà di accesso sia alla documentazione sia alle stesse strutture militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che abbia contratto patologie asbesto-correlate in seguito all'esposizione all'amianto in ragione dell'attività di servizio espletata e, in caso di premorte, agli eredi.

Art. 2.

(Benefici previdenziali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che siano stati esposti ad amianto per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, si applicano i benefici previdenziali di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter del predetto articolo 47, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato gli anni di massima retribuzione ai fini pensionistici, i benefici di cui al medesimo comma 1 possono essere, su domanda, calcolati come periodo di riduzione per il collocamento in congedo per limiti di età.

3. Il trattamento pensionistico e la buonuscita dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati comprendendo i periodi di cessazione anticipata dal servizio.

Art. 3.

(Riconoscimento di vittime del dovere)

1. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali ed operative» sono aggiunte le seguenti: «nonché coloro che sono stati esposti all'amianto per impegno professionale su unità navali o in siti militari».

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti per patologie delle quali l'amianto è concausa accertata è corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 302 del 1990, nella misura ridotta del 40 per cento.

4. A soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge è corrisposto un equo indennizzo calcolato in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, non superiore al 60 per cento dell'elargizione di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 302 del 1990.

Art. 4.

(Procedure)

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge sono accertate e certificate dai competenti organi tecnici e della sanità militare. Ai fini dell'istruttoria, i predetti organi si avvalgono altresì della documentazione matricolare degli interessati.

Art. 5.

(Causa di non punibilità)

1. I militari hanno diritto alla tutela della sicurezza e della salute nello svolgimento dei compiti di servizio nei modi previsti dalla legislazione vigente.

2. Non sono punibili, a titolo di colpa, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge ai quali sia stata contestata, per fatti commessi in servizio, la violazione di norme di tutela della sicurezza e della salute, nel caso in cui i medesimi soggetti non siano stati nella condizione di ottemperare alle suddette norme nei termini previsti dalla disciplina vigente ovvero abbiano agito allo scopo di assicurare la prontezza operativa dello strumento militare.

Art. 6.

(Esonero di responsabilità a favore dell'amministrazione)

1. La concessione delle elargizioni di cui all'articolo 3 della presente legge è preclusiva di ogni altra azione giudiziaria o amministrativa, avanzata anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dell'avente diritto o degli eredi.

Art. 7.

(Riconoscimento di malattia professionale)

1. Le patologie di cui all'articolo 1 sono riconosciute quali malattie professionali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

